



ACCORDO QUADRO

TRA

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede legale in Roma, Via Palestro n. 81, C.F. 97181460581, P. IVA 06234661004, nella persona del Direttore Generale Dott. Fabio Vitale, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ente

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella 2/4, codice fiscale n. 97231970589 e partita IVA n. 08183101008, nella persona del legale rappresentante Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ente

VISTI

- l'articolo 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito, "CAD"), ai commi 1 e 2, che stabilisce che "I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati [...]; Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione [...] è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive [...]";
- il Decreto Legislativo n. 150/2009, in materia di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che richiama l'esigenza di semplificazione, razionalizzazione e condivisione delle informazioni tra amministrazioni, anche al fine di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati presso gli utenti;

- la Direttiva (UE) 2019/1024, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, che stabilisce norme minime per il riutilizzo dei dati detenuti dagli enti pubblici, promuovendo accessibilità, trasparenza e sviluppo di servizi digitali;
- il Regolamento (UE) 2023/2854, relativo a norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo, che disciplina l'accesso, la condivisione e l'uso dei dati generati da dispositivi connessi e servizi digitali, promuovendo un mercato dei dati equo, competitivo e trasparente;
- il Regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee, che istituisce il quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee e definisce il funzionamento del Sistema statistico europeo, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, obiettività, affidabilità e riservatezza dei dati;
- il Regolamento (UE) 2023/138, che stabilisce l'elenco delle serie di dati di elevato valore (High-Value Datasets - HVD) che le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili gratuitamente in formato aperto (Open Data), definendone le modalità di pubblicazione e riutilizzo;
- il Regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola (RICA) in rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (RISA) e ridefinisce le finalità della rete contabile comunitaria, al fine di soddisfare le esigenze della politica agricola comune (PAC), compresa la valutazione del suo impatto sul settore agricolo;
- l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2023/2674 prevede che gli organi di collegamento, tra cui per l'Italia il CREA-PB, abbiano diritto di accedere alle informazioni disponibili nei sistemi SIGC di cui al Reg. (UE) 2021/2116, nei sistemi di identificazione e registrazione degli animali terrestri di cui al Reg. (UE) 2016/429, negli schedari viticoli di cui al Reg. (UE) 1308/2013, nei registri relativi all'agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848, nei sistemi di monitoraggio dei PSP (DMV) di cui al Reg. (UE) 2021/2115 e nei sistemi di gestione delle aree vulnerabili ai nitrati di cui alla Direttiva 91/676/CEE;
- il decreto interministeriale MASAF/MASE n. 485148 del 30 settembre 2022, in attuazione dell'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, definisce i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e per sostenere l'uso del Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.

PREMESSO CHE

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA):

- svolge funzioni di organismo pagatore e di organismo di coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti, presidia procedure di pagamento, rendicontazione e monitoraggio dei

fondi agricoli e gestisce un rilevante patrimonio informativo, amministrativo e geospaziale a supporto della PAC e delle politiche agricole.

- ha avviato, negli ultimi anni, un percorso di rafforzamento della propria capacità tecnico-scientifica, digitale e di data governance, valorizzando tecnologie geospaziali, monitoraggio satellitare, strumenti di intelligenza artificiale, interoperabilità informativa e collaborazioni istituzionali con enti pubblici, regioni, università e soggetti del sistema agricolo.
- nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di coordinamento e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), presidia e rende disponibili, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi attuativi, una parte rilevante delle banche dati amministrative, gestionali e geospaziali del sistema agricolo nazionale, tra cui i Fascicoli Aziendali, il Piano Colturale Grafico (PCG), gli schedari e registri settoriali, le piattaforme connesse alla gestione e al monitoraggio dei pagamenti della PAC, inclusa la piattaforma SMP, nonché la Carta nazionale dell'uso dei suoli e le ulteriori basi informative territoriali e satellitari collegate.

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA):

- è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;
- è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza.

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del proprio Statuto, il CREA svolge, promuove, coordina attività di ricerca, sostiene la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati, nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero. A tale riguardo, attraverso il proprio Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia, è organo di collegamento tra l'Italia e l'UE per la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), istituita con il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio e successive modifiche, in particolare il Regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica il Regolamento (CE) n. 1217/2009 e trasforma la tradizionale RICA/FADN (Rete di Informazione Contabile Agricola) nella RISA/FSDN (Rete di Informazione sulla Sostenibilità in Agricoltura).
- sviluppa e gestisce, attraverso il Centro di Politiche e Bioeconomia, il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura), la banca dati che costituisce il riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui, in forza del DM MASAF 31/07/2015.

CONSIDERATO CHE

- Le informazioni dell'ecosistema SIAN costituiscono un patrimonio conoscitivo essenziale per le attività di ricerca, sperimentazione, analisi economica, statistica, territoriale e ambientale svolte dai Centri di ricerca del CREA, nonché per la produzione di evidenze scientifiche e strumenti di supporto alle decisioni pubbliche in materia di politiche agricole, sostenibilità, gestione del rischio, competitività delle imprese e transizione digitale del settore agricolo.
- Le Parti riconoscono inoltre che l'interoperabilità tra le basi informative gestite da AGEA e i sistemi informativi scientifici e statistici del CREA rappresenta una condizione strategica per adempiere agli obblighi europei connessi alla trasformazione della RICA in RISA/FSDN, per migliorare la qualità e la tempestività delle rilevazioni e per favorire l'integrazione tra dati amministrativi, dati raccolti attraverso l'indagine e fonti geospaziali.
- La collaborazione tra CREA e AGEA assume altresì rilievo per le attività di supporto tecnico-scientifico e informativo rese al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), Ministero vigilante di entrambi gli Enti, con particolare riferimento alla programmazione, attuazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle politiche agricole nazionali ed europee.
- CREA e AGEA hanno già sviluppato, negli ultimi anni, diverse attività di collaborazione istituzionale, sia nell'ambito delle iniziative di supporto tecnico-scientifico e informativo al MASAF per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche agricole, sia nell'ambito di progetti di ricerca, innovazione e cooperazione a livello nazionale e internazionale, tra cui il progetto europeo Horizon 2020 "NIVA – New IACS Vision in Action", finalizzato all'evoluzione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo e al miglioramento dell'efficienza dei processi connessi ai pagamenti, ai controlli e alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

- Le Parti riconoscono l'utilità di consolidare una collaborazione stabile per connettere ricerca, analisi economica, dati amministrativi, dati territoriali, strumenti digitali e fabbisogni della pubblica amministrazione agricola.
- CREA e AGEA sono soggetti complementari per il rafforzamento delle attività di monitoraggio, ricerca e sviluppo nei rispettivi ambiti istituzionali. Tali attività rientrano nelle finalità pubbliche affidate a entrambe le Parti e concorrono alla tutela e alla valorizzazione delle risorse naturali, della biodiversità e degli ecosistemi agrari, forestali e ittici.
- Le Parti intendono promuovere iniziative comuni in materia di ricerca applicata, formazione avanzata, data governance, valorizzazione del patrimonio informativo, supporto alle politiche agricole, digitalizzazione dei servizi e cooperazione istituzionale a beneficio del settore agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.

Le Parti, nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali, collaborano per sviluppare attività di comune interesse, favorire lo scambio di conoscenze e dati, realizzare progetti congiunti e promuovere la diffusione di risultati e innovazioni a supporto del sistema agroalimentare nazionale. La collaborazione riguarda, in particolare, l'interoperabilità tra i sistemi informativi e le banche dati delle Parti, l'attuazione della RISA/FSDN, il supporto tecnico-scientifico alle politiche agricole, lo sviluppo di metodologie, strumenti e servizi innovativi, nonché attività di ricerca, analisi, formazione e partecipazione congiunta a programmi e progetti nazionali, europei e internazionali;

Tanto premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

Finalità

1. L'AGEA e il CREA intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati al reciproco scambio di conoscenze e alla realizzazione congiunta di attività nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti. Le Parti, nell'ambito delle enunciate finalità, concordano di collaborare per:
 - a) favorire l'integrazione tra competenze scientifiche del CREA, compresa la metodologia e la base di dati e conoscenza della RISA e patrimonio informativo, amministrativo e geospaziale di AGEA;
 - b) valorizzare, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali e della disciplina applicabile, le informazioni contenute nei database della RISA e nei Fascicoli Aziendali,

- nel PCG, negli schedari e registri settoriali, nelle piattaforme di gestione e monitoraggio dei pagamenti PAC, inclusa la piattaforma SMP, e nella Carta nazionale dell'uso dei suoli;
- c) favorire il raccordo metodologico e l'integrazione delle fonti informative, assicurando l'interoperabilità dei dati e dei sistemi a supporto delle attività di ricerca, analisi, monitoraggio e valutazione;
 - d) sostenere la qualità, l'efficienza e la trasparenza dei processi connessi alla PAC, alle politiche agricole e di sviluppo rurale e ai servizi pubblici per l'agricoltura;
 - e) promuovere l'innovazione e la semplificazione amministrativa, digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento dei servizi rivolti ad agricoltori;
 - f) promuovere la ricerca applicata, analisi economiche, statistiche e territoriali, valutazioni di policy e strumenti di supporto decisionale e di valutazione;
 - g) rafforzare la data governance, l'interoperabilità e la valorizzazione dei dati agricoli, nel rispetto della normativa applicabile;
 - h) assicurare un quadro stabile di cooperazione per l'interoperabilità informativa necessaria alla RISA/FSDN, alla compilazione e validazione delle schede aziendali, all'aggiornamento delle liste campionarie e alla costruzione e quantificazione di indicatori economici, climatico-ambientali e sociali coerenti con gli obblighi comunitari;
 - i) favorire, a livello di singola azienda agricola, il raccordo metodologico, la quantificazione e l'integrazione nel Fascicolo Aziendale degli indicatori economici, climatico-ambientali e sociali di cui al precedente punto h);
 - j) rafforzare il contributo congiunto delle Parti alle attività di indirizzo, monitoraggio, valutazione e supporto tecnico-scientifico richieste dal MASAF, anche attraverso basi informative integrate, analisi condivise e strumenti di reporting istituzionale;
 - k) sviluppare e promuovere metodologie, strumenti e sistemi di valutazione a supporto della transizione ecologica e della sostenibilità economica, ambientale e sociale, con particolare riferimento all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla gestione del rischio, all'agroecologia, alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.
 - l) promuovere sperimentazioni, casi pilota e modelli innovativi basati su dati, intelligenza artificiale, telerilevamento, sistemi geospaziali, strumenti digitali e business intelligence;
 - m) promuovere la cultura scientifica, tecnologica e tecnica attraverso la diffusione delle innovazioni e delle conoscenze scientifiche e tecniche, favorendo altresì la produzione e la divulgazione di report, studi, linee guida e pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico;
 - n) sviluppare attività formative, tirocini, dottorati, alta formazione e percorsi di aggiornamento professionale per il personale delle Parti e per giovani ricercatori;
 - o) valorizzare e integrare, in coerenza con le rispettive competenze istituzionali e della disciplina applicabile, le informazioni contenute nel database Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e nella Carta Nazionale del Suolo (CNDS) e nel PCG.

Articolo 3

Tipologia delle azioni programmatiche

L'AGEA e il CREA, anche tramite il Comitato di indirizzo strategico, intendono collaborare sviluppando le seguenti azioni programmatiche:

- a) analisi economiche, statistiche e territoriali del sistema agricolo e agroalimentare da pubblicare in riviste tecniche, scientifiche e divulgative;
- b) azioni di supporto tecnico-scientifico alla PAC, alle misure di sviluppo rurale, agli interventi settoriali, ai regimi di aiuto e ai processi di monitoraggio, controllo e valutazione, anche attraverso l'uso di idonei modelli di simulazione e di analisi;
- c) sviluppo, sperimentazione e applicazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, sul machine learning, su modelli predittivi e su strumenti di analisi di scenario di tipo "what-if", a supporto dei processi decisionali, delle attività di monitoraggio, valutazione e pianificazione.”;
- d) predisposizione congiunta e realizzazione di progetti di ricerca in ambito nazionale, europeo e internazionale su tematiche scientifiche di comune interesse;
- e) organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle attività di comune interesse;
- f) formazione, aggiornamento professionale, tirocini curriculari ed extracurriculari, dottorati industriali o di interesse nazionale, seminari e comunità di pratica;
- g) ogni altra attività di comune interesse, ritenuta idonea al perseguimento delle finalità del presente Accordo.

Articolo 4

Comitato di indirizzo strategico

1. È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo, un Comitato di indirizzo strategico ai fini della programmazione delle attività operative del presente accordo.
2. Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da quattro membri, due per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza a seguito della sottoscrizione del presente atto.
3. Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto all'altra Parte.
4. Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi, per quanto concerne il CREA, del supporto del proprio personale avente specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati; per quanto concerne AGEA della rete dei propri collaboratori, aventi le competenze

necessarie nell'ambito delle tematiche e dei progetti.

5. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché l'implementazione e il monitoraggio di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.
6. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fine di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi esecutivi, in presenza o in video conferenza. Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.
7. Sarà cura del Comitato di indirizzo strategico attivarsi per l'eventuale rinnovo del presente Accordo nei tempi previsti all'art. 6;
8. La partecipazione ai lavori del Comitato è da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 5

Accordi esecutivi

1. Le singole iniziative e le modalità operative per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 saranno definite e formalizzate con la stipula di specifici accordi esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente Accordo.
2. Gli Accordi esecutivi, oltre al riferimento dell'Accordo Quadro da cui discendono, dovranno necessariamente indicare, ove applicabili:
 - a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
 - b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri eventuali;
 - c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
 - d) il personale coinvolto;
 - e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'AGEA e di quelli dell'Ente;
 - f) il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite;
 - g) gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
 - h) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.
- i) La responsabilità e modalità relative degli accordi esecutivi sono demandati per quanto riguarda l'Agea, alla Direzione dell'Organismo di Coordinamento e per il CREA, alla Direzione Generale nel caso l'accordo interessi più Centri di Ricerca o alla Direzione del Centro di Ricerca interessato dalle specifiche attività.

Articolo 6

Entrata in vigore, modifica e durata

Il presente Accordo Quadro ha validità di 5 anni a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto previo espresso accordo tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo la stipula di un nuovo accordo.

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra AGEA e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Articolo 7

Proprietà e utilizzazione dei risultati

1. La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Accordo è in via ordinaria delle Parti. Tuttavia, gli Accordi esecutivi di cui all'art. 5 possono disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta.
2. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
3. La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo Quadro e degli Accordi esecutivi verrà effettuata previo accordo tra le Parti.
4. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richi amino attività definite in attuazione del presente Accordo, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

Articolo 8

Uso dei segni distintivi

1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi esecutivi, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.
2. L'utilizzazione dei loghi dell'AGEA e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 9

Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.
2. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.
3. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti reciprocamente si impegnano a trattare i dati personali contenuti nel presente Accordo Quadro (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle parti), comunicati o acquisiti nel corso dello svolgimento delle attività di interesse comune, conformemente al GDPR e in particolare ai principi di cui all'art.5, al D.Lgs. n.196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018 e ss.mm.ii.
2. I dati personali saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).
3. Qualora conseguano al presente Accordo Quadro degli accordi esecutivi, gli stessi avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.
4. Il Responsabile protezione dati nominato da AGEA è contattabile al seguente indirizzo: ageaprivacy@agea.gov.it.
5. Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Articolo 11

Dichiarazione di adeguata informativa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali

1. Le Parti, nei ruoli rispettivamente assunti, in relazione al trattamento svolto nell'ambito della gestione del presente Accordo Quadro, garantiscono che lo stesso sia effettuato con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali, i quali sono trattati solo da personale designato e autorizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e di avere fornito ai propri rappresentanti, dipendenti, collaboratori ad ogni titolo coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, adeguata informativa sul trattamento dei dati personali.
2. I dati relativi al presente Accordo non sono oggetto di comunicazione all'esterno e sono conservati secondo le tempistiche disciplinate dalle rispettive politiche interne delle parti. Per quanto concerne il contatto con I responsabili della Protezione Dati (RPD) si rinvia all'art. 10

Articolo 12

Tutela della sicurezza

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "*Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori*" e ss.mm.ii") le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.
2. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.
3. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 13

Recesso

1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Accordo con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

2. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti nell'ambito degli Accordi esecutivi, che devono comunque essere portati a compimento.

Articolo 14

Oneri finanziari

1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata agli Accordi esecutivi di cui agli artt. 3 e 5.

Articolo 15

Oneri fiscali

1. Il presente Accordo Quadro costituisce un unico originale in formato elettronico ed è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-*bis* della L. 241/1990.
2. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.
3. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della Parte richiedente.
4. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii. il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo che sarà equamente ripartita tra le Parti ed assolta da ciascuna Parte in parti uguali.

Articolo 16

Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.

Articolo 17

Comunicazioni

1. Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso Accordo.
2. Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica sono:

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura: protocollo@pec.agea.gov.it;

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:

crea@pec.crea.gov.it

3. La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per l'Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura**

Il Direttore Generale

Dott. Fabio Vitale

**Per il Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria**

Il Presidente

Prof. Andrea Rocchi

Il presente Accordo Quadro è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le Parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.